



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

(cod. DP.A2.04.2C.01) SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5337 DEL 06-11-2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - INSTALLAZIONE IPPC ESISTENTE A SERVIZIO DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE "ISERNIA - VENAFRO" DESTINATA ALLA DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE E TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIALE DELLE INDUSTRIE - ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI POZZILLI (IS) - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) A SEGUITO DI RIESAME CON MODIFICA SOSTANZIALE E CON VALENZA DI RINNOVO IN FAVORE DELLA SOCIETA' "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." - PROVVEDIMENTI

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
DANIELE AMORUSO

Campobasso, 06-11-2023

IL DIRETTORE REGGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTE:

- la L.R. 4 maggio 2015 n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" e, in particolare, l'articolo 44 che introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 marzo 2010 n. 10;
- la D.G.R. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la D.G.R. n. 335 del 13/07/2018 con cui è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo dell'apparato burocratico della Giunta regionale, in esecuzione della precedente deliberazione n. 321 del 30/06/2018 e sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la Salute;
- la D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 concernente il "Conferimento incarichi di Direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale e della Direzione Generale per la salute, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni. Provvedimenti";
- la D.G.R. n. 74 del 21 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Incarichi di direzione dei Dipartimenti della Giunta Regionale – D.G.R. n. 576 del 30 dicembre 2019 – Esecuzione";
- la D.G.R. n. 188 del 31/05/2023, con la quale è stato conferito l'incarico in reggenza di Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante le "Norme in materia Ambientale" e, in particolare:

- il Titolo I recante i "*Principi generali delle procedure per la valutazione integrata ambientale strategica (VAS) per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)*" che tra le finalità del punto 1 elenca le norme di recepimento ed attuazione;
- il Titolo III-bis recante le disposizioni relative alle procedure per la gestione e il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE, altresì:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 avente per oggetto: "*Testo unico delle leggi sanitarie*";
- il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*";
- il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2005 avente per oggetto: "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dall'ex D. Lgs. n. 59/2005;
- la Direttiva 2010/75/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*;
- il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 recante le "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*", ed in particolare, l'articolo 4, comma 5;
- il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, avente per oggetto: "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- il decreto legislativo n. 46 del 4 marzo 2014 avente per oggetto: "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento)*";
- la circolare avente protocollo n. 1121 del 21/01/2019, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato le linee guida per la "Gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- la delibera n. 580 del 30/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha determinato le tariffe da porre a carico dei gestori per le attività istruttorie propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- le delibere n. 678 del 20 giugno 2007 e n. 541 dell'8 agosto 2012, con le quali la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA Molise le istruttorie relative alle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la convenzione stipulata tra la Regione Molise e l'ARPA Molise per l'esame delle pratiche legate al rilascio delle predette autorizzazioni;
- la legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e ss.mm., recante le "*Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 176 del 20 marzo 2012 avente per oggetto "*Direttiva in merito alle*

competenze dirigenziali in applicazione della L.R. 10/2010 e ss.mm.”;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 17 del 05/08/2015, così come modificata, integrata ed aggiornata con le D.D. n. 3507 del 28/07/2016, n. 569 del 21/02/2017, n. 35 del 19/06/2019 e n. 3395 dell'11/07/2019, si è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in favore della società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.", per la gestione dell'installazione esistente di depurazione delle acque reflue e trattamento rifiuti a servizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia – Venafro, ubicata in Viale delle Industrie, s.n.c. - località Z.I. del Comune di Pozzilli (IS);
- presso la predetta installazione si svolgono le operazioni di ricezione/chiarificazione, prima dello scarico finale, delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di Pozzilli (*sistema di collettamento fognario di tipo separato*), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC codice 5.2, lettera a), della ditta HERAMBIENTE S.p.A. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. 15/2015 e s.m.i.*) e dell'installazione IPPC codice 5.3, lettera b), punto 2), della ditta RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. 60/2021 e s.m.i.*), delle acque reflue domestiche/industriali provenienti dagli agglomerati urbani di POZZILLI (*sistema di collettamento fognario di tipo unitario*) e MONTAQUILA (*sistema di collettamento fognario di tipo unitario*), delle acque reflue di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento nonché le operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi;
- il processo depurativo utilizzato nell'installazione di che trattasi è attualmente costituito dalle seguenti operazioni unitarie e processi unitari:

Linea Acque

Adduzione acque reflue DN 600/By-Pass generale dell'impianto DN1000 (*collegato allo scolmatore esistente acque meteoriche*)

Sollevamento(*del tipo a pompe sommerse a girante aperta (portata max pari a circa 3x 144 m³/h)*)

Grigliatura Iniziale

Grigliatura Fine

Dissabbiatura

Omogeneizzazione e Equalizzazione

Coagulazione e Flocculazione

Sedimentazione Primaria

Trattamento con Fanghi Attivi, Denitrificazione Biologica/Ossidazione Biologica

Disinfezione

Efflusso Acque Reflue/Pozzetto di Prelievo Fiscale

Linea Fanghi

Ripresa del Fango

Condizionamento

Ispessimento

Pre-Disidratazione/Disidratazione

Area di Deposito Preliminare/Messa in Riserva

Linea Stoccaggio e Trattamento Rifiuti Liquidi

Scarico Autocisterne e Grigliatura Iniziale

Deposito Preliminare o Messa in Riserva (*Stoccaggio D15 di Rifiuti non Pericolosi da avviare alle successive Fasi Di Trattamento (D8 E D9) e Stoccaggio R13 Di Rifiuti Pericolosi, da avviare alle successive Fasi Di Trattamento (R6)*)

Trattamento Fisico Chimico A Batch

Scarico in Equalizzatore

Servizi Ausiliari

Laboratorio

Officina

Uffici

Utilities

- la società di che trattasi è in possesso delle seguenti autorizzazioni, sostituite dall'autorizzazione integrata ambientale:

autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269, del decreto legislativo n. 152/06, per le emissioni generate dalle seguenti attività:

- captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti da avviare alle appropriate operazioni stoccaggio e di trattamento di rifiuti, dalle operazioni di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali, dalle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali e dalle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo;

- emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque e dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione, dalle operazioni dirette di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi (R6) come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002;
- stoccaggio delle materie prime;
- impianti di emergenza;
- emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive (*manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di materiali/rifiuti polverulenti, ecc...*).

autorizzazione allo scarico, ex artt. 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06 e art. 16 della "Disciplina Scarichi" delle acque reflue industriali, recapitanti in acque superficiali attraverso il punto di scarico S1, riconducibili alle seguenti categorie:

- chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti da agglomerati industriali, compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC e delle acque reflue domestiche/industriali da agglomerati urbani, delle acque reflue di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento (attività prevalente);
 - chiarificazione delle acque reflue decadenti dalle operazioni di rigenerazione degli acidi o delle basi (R6) dei rifiuti pericolosi e di trattamento biologico (D8) e trattamento chimico fisico (D9) dei rifiuti non pericolosi;
- autorizzazione alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ex art. 208, del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente alle seguenti fattispecie:

- stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso installazione;
 - stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;
 - trattamento (R6) di rifiuti pericolosi in ingresso installazione;
 - trattamento (D8 e D9) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;
 - stoccaggio (D15/R13) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue;
- l'installazione esistente, nel complesso, è riconducibile all'attività prevalente di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, attività IPPC codice 6.11 di cui all'Allegato VIII, alla Parte II, del decreto legislativo n. 152/2006, all'attività integrata di trattamento di rifiuti pericolosi, attività IPPC codice 5.1, lettera g), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, all'attività integrata di trattamento di rifiuti non pericolosi, attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006, all'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi, attività IPPC codice 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e, contestualmente, alle attività connesse alle attività IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
- la capacità produttiva dell'impianto IPPC esistente è pari a:
codice 5.1, lettera g) di trattamento di rifiuti pericolosi: 2500 Mg/anno
codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi: 350 Mg/d (intesa in termini di quantitativi massimi giornalieri)
codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi (quantità massima istantanea): 56 m³
capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio:
 256 m³ di rifiuti non pericolosi
 300 m³ di rifiuti non pericolosi (*decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue*)

VISTA la nota in data 9/01/2020 protocollo n. 3699, in atti, con la quale questo Servizio regionale ha provveduto a riavviare la procedura di riesame, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della predetta autorizzazione integrata ambientale (AIA), alla luce:

- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sui "sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica" di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinente per le attività IPPC codici 4 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006;
- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sul "trattamento dei rifiuti" di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;
- del riordino del quadro normativo di cui alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 introdotto dal decreto legislativo n. 183/2017 nonché delle odierne disposizioni legislative regionali introdotte a seguito dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise cui alla Delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018;

ATTESO che, nell'ambito del procedimento di riesame, il Gestore dell'installazione di che trattasi ha richiesto la modifica dell'atto autorizzativo, ai fini della realizzazione dei seguenti interventi di rifunzionalizzazione strutturali e gestionali impiantistici:

- chiarificazione delle acque di prima pioggia della rete fognaria consortile del C.S.I. di Isernia – Venafro;
- realizzazione di una nuova area di deposito rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi in colli;
- realizzazione di una nuova area di deposito rifiuti non pericolosi in serbatoi;
- implementazione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi: la capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi sarà aumentata da 56 m³ a 76 m³ (+35.71%); la capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sarà aumentata da 556 m³ a 699 m³ (+25.75%);
- implementazione di un impianto SBR: nuove operazioni di smaltimento D8 diverse da quelle già autorizzate per l'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2);
- implementazione degli areatori sommersi nell'equalizzazione;
- modifica dell'impianto di abbattimenti odori: utilizzo di soluzione acida di perossido di idrogeno per lo stadio acido;
- copertura della zona di deposito fanghi;
- utilizzo dei rifiuti quali reagenti: avvio in stabilimento di una nuova attività IPPC codice 5.1 di trattamento di rifiuti pericolosi in accordo alla BAT#22 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018;
- realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario: la capacità di trattamento, i carichi idraulici in ingresso di progetto e i carichi inquinanti in ingresso di progetto dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 resteranno invariati;

RILEVATO che, nel corso del procedimento istruttorio, la predetta società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione, integrata, modificata e depositata, in atti, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente:

Documentazione tecnica iniziale

Elaborato Tecnico 1	Relazione tecnica
Allegato 1.1	Relazione annuale 2019
Allegato 1.2	Autorizzazioni impianto
Elaborato Tecnico 2.1	Estratto topografico
Elaborato Tecnico 2.2	Stralcio dello Strumento Urbanistico Comunale vigente e mappa catastale
Elaborato Tecnico 2.3.1	Lay-out dell'impianto ante operam
Elaborato Tecnico 2.3.2	Lay-out dell'impianto post operam
Elaborato Tecnico 2.3.3	Schema di flusso impianto ante operam
Elaborato Tecnico 2.3.4	Schema di flusso impianto post operam
Elaborato Tecnico 2.3.5	Schema a blocchi ante operam
Elaborato Tecnico 2.3.6	Schema a blocchi post operam
Elaborato Tecnico 3.1	Planimetria emissioni in atmosfera ante operam
Elaborato Tecnico 3.2.1	Planimetria degli scarichi idrici ante operam
Elaborato Tecnico 3.2.2	Planimetria degli scarichi idrici post operam
Elaborato Tecnico 3.3	Valutazione di impatto acustico
Elaborato Tecnico 3.4.1	Planimetria aree deposito temporaneo rifiuti e aree di recupero/smaltimento rifiuti ante operam
Elaborato Tecnico 3.4.2	Planimetria aree deposito temporaneo rifiuti e aree di recupero/smaltimento rifiuti post operam
Elaborato tecnico 4	Sintesi non tecnica
Elaborato tecnico 5	Piano di Monitoraggio e Controllo
Elaborato tecnico 7	Verifica di assoggettabilità alla relazione di riferimento
Elaborato tecnico 8	Relazione di verifica applicazioni BATC – BAT Ael– WT (5.1 – 5.3 a – 5.5) e CWW (6.11)
Scheda A	Identificazione impianto
Scheda B	Precedenti autorizzazioni e norme di riferimento
Scheda C	Capacità produttiva
Scheda D	Materie ed intermedi
Scheda E	Emissioni
Scheda F	Sistemi di contenimento
Scheda G	Rifiuti
Scheda H	Energia

Documentazione integrativa - novembre 2020

Elaborato Tecnico 1	Relazione degli impatti
Elaborato Tecnico 2	Valutazione previsionale di impatto

acustico

Documentazione integrativa volontaria - ottobre 2021

Elaborato 1	Relazione Paesaggistica
Elaborato 2	Relazione tecnica delle opere
Elaborato 3	Documentazione fotografica con planimetria punti di ripresa
Elaborato 4.1	Inquadramento CTR
Elaborato 4.2	Stralcio PRG
Elaborato 4.3	Stralcio catastale
Elaborato 5	Inserimento opere su stralcio catastale
Elaborato 6	Planimetria stato attuale
Elaborato 7	Planimetria stato futuro
Elaborato 8	Planimetria – Spostamento alberi
Elaborato 9	Bacino serbatoio stoccaggio rifiuti liquidi D21 – D22 - Architettonico
Elaborato 10	Sedimentatore secondario - Architettonico
Elaborato 11	Area di scarico - Architettonico
Elaborato 12	Vasca SBR - Architettonico
Elaborato 13	Deposito rifiuti pericolosi e non pericolosi in colli – Architettonico
Elaborato 14	Foto modellazione realistica

Documentazione Progetto definitivo opere edilizie – settembre 2022

Elaborato 1	Relazione Tecnica
Elaborato 2	Documentazione fotografica
Elaborato 3	Stralcio PRG
Elaborato 4	Stralcio catastale
Elaborato 5	Planimetria – Stato attuale
Elaborato 6	Planimetria – Stato futuro
Elaborato 7	Planimetria – Stato comparato
Elaborato 8	Planimetria – Verifica delle distanze
Elaborato 9	Relazione Geologica
Elaborato 10	Bacino serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi D21 - D22 – Architettonico
Elaborato 11	Sedimentatore secondario - Architettonico
Elaborato 12	Area di scarico - Architettonico
Elaborato 13	Vasca SBR – Architettonico
Elaborato 14	Deposito rifiuti pericolosi e non pericolosi in colli – Architettonico
Elaborato 15	Locale tecnico - Architettonico e particolari costruttivi
Elaborato 16	Progetto elettrico - Schema a blocchi
Elaborato 17	Progetto elettrico - Schema elettrico
Elaborato 18	Planimetria cavidotti e passaggi cavi
Elaborato 19	Planimetria disposizione apparecchiature elettriche
Elaborato 20	Progetto elettrico - Relazione tecnica

Documentazione integrativa - febbraio 2023

Elaborato 1	Proposta di monitoraggio suolo e sottosuolo Studio geologico “Realizzazione scolmatore di piena” e allegati
Elaborato Tecnico 1	Relazione sui manufatti e reti fognarie interne presenti nell’installazione
Elaborato Tecnico 3.2.1.	Planimetria scarichi idrici ante operam
Elaborato Tecnico 3.2.1.	Planimetria scarichi idrici post operam

ATTESO che, nell’ambito di detto procedimento, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale “Isernia – Venafro” ha presentato la seguente documentazione, in atti:

Adeguamento condotta di scarico al Torrente “Ravicone”

Planimetria dello scarico dell’impianto di depurazione – Stato di fatto
Planimetria dello scarico dell’impianto di depurazione – Modificata
Planimetria di dettaglio
Particolari costruttivi – SF1
Particolari costruttivi – SF2
Particolari costruttivi – SP1
Particolari costruttivi – SP2

Cronoprogramma

Progetto per la realizzazione della nuova condotta di scarico recapitante nel fiume "Volturno"

RILEVATO che, le modifiche progettuali al ciclo produttivo ed all'assetto impiantistico proposto dall'azienda, nel loro contesto:

riguardano l'esercizio:

- dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC con i carichi idraulici in ingresso di progetto e i carichi inquinanti in ingresso di progetto autorizzati con l'A.I.A. vigente;
- dell'attività integrata IPPC codice 5.1, lettera g), di trattamento di rifiuti pericolosi con capacità produttiva autorizzata con l'A.I.A. vigente, intesa in termini di quantitativi massimi annui di trattamento di rifiuti pericolosi, mediante le operazioni di recupero R6, pari a 2500 Mg/anno di rifiuti pericolosi su 250 d lavorativi/anno presunti, indicativamente pari a circa 10 Mg/d di rifiuti pericolosi su 250 d lavorativi/anno presunti;
- dell'attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi con capacità produttiva autorizzata con l'A.I.A. vigente, intesa in termini di quantitativi massimi giornalieri di trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9, pari a 350 Mg/d di rifiuti non pericolosi su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 87500 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 250 d lavorativi/anno;
- dell'attività integrata IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti non pericolosi con capacità produttiva autorizzata, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio di rifiuti pericolosi, mediante le operazioni di recupero R13, pari a 56 m³ di rifiuti pericolosi;
- dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi con capacità produttiva autorizzata con l'A.I.A. vigente, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D15 e/o di recupero R13, pari a 556 m³ di rifiuti non pericolosi;

consistono:

- nella chiarificazione delle acque di prima pioggia della rete fognaria consortile del C.S.I. di Isernia – Venafro, separate dalle ulteriori acque di seconda pioggia in scolmatore, preventivamente accumulate nella vasca di prima pioggia, successivamente dosate al sollevamento iniziale della linea acque dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 con una portata di 1.45 l/s per un tempo di svuotamento massimo di 48h (*corrispondenti a 250 m³ di acque reflue in ingresso*) in conformità alle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. della Regione Molise;
- nella modifica della linea acque dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, mediante la realizzazione ed esercizio di un nuovo sedimentatore secondario (*del tipo a pianta circolare, volume della vasca pari 553 m³, superficie della vasca pari a 201 m²*), da affiancare al sedimentatore secondario esistente;
- negli interventi di installazione di macchinari per l'aerazione e l'omogeneizzazione della sezione esistente di equalizzazione della linea acque dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, precedentemente utilizzata per l'accumulo dei fanghi presenti nella stessa, mediante la posa in opera di due soffianti del tipo ad immersione di potenza specifica pari a 16kW;
- nell'aumento di 25 Mg della capacità produttiva dell'attività integrata IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzati mediante le operazioni di recupero R13, e nell'aumento di 50 Mg della capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio delle tipologie di rifiuti non pericolosi autorizzati mediante le operazioni di smaltimento D15, mediante la realizzazione ed esercizio di una zona di stoccaggio di rifiuti liquidi in colli (fusti da 200 l, IBC, ecc...) di superficie di 30 m², del tipo coperta, da ubicare all'interno di un bacino di contenimento esistente di capacità pari a 36 m³, divisa in due sezioni distinte da adibire, per una superficie di 10 m² allo stoccaggio di rifiuti pericolosi liquidi e, per la restante superficie di 20 m², allo stoccaggio di rifiuti non pericolosi;
- nel potenziamento della sezione di ricezione dei rifiuti dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, mediante la realizzazione di un nuovo punto di scarico con integrata una griglia di tipo automatica;
- nell'aumento di 100 m³ della capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio delle tipologie di rifiuti già autorizzati mediante le operazioni di smaltimento D15, mediante la posa in opera in bacino di contenimento di capacità pari a 55 m³ ed esercizio di numero 2 serbatoi in PRVF di capacità 50 m³/cadauno e capacità istantanea di stoccaggio complessiva di 100 m³;
- nella captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive derivanti dall'esercizio/gestione dei predetti serbatoi in PRVF al sistema esistente di captazione convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive derivanti dall'esercizio/gestione delle operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti, delle operazioni di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali, delle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali e delle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di

tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo, sottese al punto esistente di emissione in atmosfera denominato E1, significativo e soggetto a monitoraggio /controllo ex art. 269 del decreto legislativo n. 152/2006, munito di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera con lavaggio ad umido (*wetscrubbing*) del tipo a doppio stadio (*a soluzione acida di acido solforico/perossido di idrogeno ed a soluzione alcalina di soda caustica*) e adsorbimento su carboni attivi, con quota dal piano campagna di circa 5 m, area della sezione di uscita del camino 0.070 m² e portata massima di 5000 Nm³/h: il convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive derivanti dall'esercizio/gestione dei predetti serbatoi in PRVF è compatibile con la portata di progetto del sistema di contenimento esistente delle emissioni in atmosfera di 5000 Nm³/h; trattasi, pertanto, di modifiche che prevedono la sola alterazione tecnica delle condizioni di convogliabilità delle emissioni in atmosfera del camino E1, in assenza di aumento quantitativo delle portate emesse già autorizzate;

- nella copertura dell'area di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue identificati con il codice E.E.R. 19 08 14 "*fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13*", mediante la posa in opera di una copertura in policarbonato;

- nell'introduzione di una nuova linea di processo dell'attività integrata IPPC codice 5.1, lettera g), di trattamento di rifiuti pericolosi e nella modifica della linea di processo dell'attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante l'utilizzo in sostituzione delle materie prime dei rifiuti liquidi pericolosi già autorizzati come reagenti nella sezione di trattamento fisico chimico a batch, mediante le nuove operazioni di recupero R6, diverse da quelle già autorizzate ed identificate al punto 5.2.3, lettera c), al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al Decreto 161/2002 per la ricorrente attività integrata IPPC codice 5.1, lettera g) nonché le nuove operazioni di smaltimento D9 diverse da quelle già autorizzate per ricorrente attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2);

- nella modifica alla linea di processo dell'attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante la realizzazione ed esercizio di una nuova sezione di pretrattamento SBR (*reattore a ciclo discontinuo di riempimento, reazione nitro/denitro, sedimentazione e stasi e dimensionato delle apparecchiature fissando i seguenti parametri: volume bacino SBR pari a 2000 m³, area bacino pari a 330 m³, volume vasca di compensazione pari a 400 m³, volume minimo pari a 1320 m³ e volume funzionale pari a 330 m³*) per le nuove operazioni di smaltimento D8 diverse da quelle già autorizzate per la ricorrente attività integrata IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), per l'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decadenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico mediante le nuove operazioni di smaltimento D9 e le nuove operazioni di recupero R6, da inserire a valle della predetta sezione di trattamento fisico chimico a batch e con scarico senza soluzione di continuità delle acque reflue decadenti dalle operazioni di trattamento all'omogeneizzazione e equalizzazione della linea acque dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC, con invio dei fanghi di supero estratti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico all'ispessimento della linea fanghi della ricorrente attività prevalente IPPC codice 6.11;

- nella modifica della planimetria del punto esistente di emissione idrica S1, significativo e soggetto a monitoraggio e controllo, mediante l'utilizzo di manufatti ad uso esclusivo in grado di recapitare le acque reflue nel ricettore finale senza soluzione di continuità, come da determinazioni della seconda seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 31/01/2023;

ATTESO che le predette modifiche progettuali sono inquadrabili come modifiche sostanziali da autorizzare con il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in quanto, nel loro contesto:

- non danno luogo ad un incremento della capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 6.11 di trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC;

- danno luogo ad un incremento di 25 Mg della capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi: la variazione del quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio autorizzato di rifiuti pericolosi, stimabile anche in un incremento di 20 m³ del quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi già autorizzati, è comunque superiore al valore di soglia IPPC di 50 t e al 50% della capacità produttiva medesima autorizzata;

- non danno luogo ad un incremento della capacità produttiva dell'attività esistente IPPC codice 5.1, lettera g), di trattamento di rifiuti non pericolosi (*attività di recupero R6 di cui al punto 5.2.3, lettera c), al sub Allegato 1 dell'Allegato 1 al Decreto 161/2002*);

- comportano l'avvio in stabilimento produttivo di una nuova attività IPPC codice 5.1 di trattamento di rifiuti pericolosi in accordo alla BAT#22 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;

- non danno luogo ad un incremento della capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi;

- danno luogo ad un incremento di circa 143 m³ della capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi: la variazione del quantitativo massimo istantaneo di stoccaggio autorizzato di rifiuti non pericolosi è superiore al 50% della capacità produttiva medesima autorizzata;

- sono da intendersi come modifiche, estensioni ed adeguamenti tecnici finalizzati anche a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'installazione in parola, riconducibile ai progetti di cui al punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, alla parte II, del D.Lgs. 152/2006 (*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)*), che possono essere assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA, ovvero, escluse dai predetti processi ambientali (*con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 8174 del 22/12/2021 è stata stabilito di non assoggettare le predette modifiche impiantistiche e processistiche al procedimento di VIA*);
- non comportano, in termini di flusso di massa significativo, l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alla Tabella 5, dell'Allegato 5, alla Parte II ed alle Tabelle A1 ed A2 dell'Allegato I, alla Parte V, del decreto legislativo n. 152/2006;
- non comportano una variazione dell'impatto emissivo in atmosfera autorizzato;
- non comportano l'attivazione di nuovi scarichi idrici di acque reflue diverse da quelle domestiche;
- non comportano l'introduzione di nuove tipologie di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal quantitativo;
- non comportano un incremento dei quantitativi di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi già trattati;
- comportano una revisione delle prescrizioni dell'A.I.A. vigente;
- comportano modifiche del ciclo produttivo descritto nell'A.I.A. vigente, poiché inerenti le fasi salienti dei processi e delle lavorazioni;
- comportano l'incremento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti autorizzati;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 8164 del 22/12/2021, la Regione Molise ha escluso le modifiche proposte dall'azienda dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con l'applicazione delle indicazioni di sostenibilità ambientale/buone pratiche/raccomandazioni nonché delle condizioni ambientali riportate complessivamente nel provvedimento stesso;

RILEVATO che le attività di gestione dei rifiuti, susseguenti a gli interventi di rifunionalizzazione dell'assetto impiantistico proposti dall'azienda, saranno ricondotte complessivamente alle seguenti fattispecie:

Operazioni di gestione rifiuti

R6: rigenerazione degli acidi o delle basi;

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc...);

D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Gestione rifiuti non pericolosi

Categorie di stoccaggio e/o trattamento:

Stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;

Trattamento (D8 e D9) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;

Stoccaggio (D15/R13) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue.

Fasi di lavorazione unitarie:

SCARICO AUTOCISTERNE e GRIGLIATURA INIZIALE, adibita allo scarico dei rifiuti non pericolosi da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti;

DEPOSITO PRELIMINARE, adibita allo stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali in PRFV ubicati in bacini di contenimento e in zona di stoccaggio di rifiuti liquidi in colli (fusti da 200 l, IBC, ecc...) ubicata in bacino di contenimento, da avviare alle successive fasi appropriate di trattamento di rifiuti non pericolosi (D8 e D9);

TRATTAMENTO FISICO CHIMICO a BATCH adibito alle appropriate operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo, mediante l'utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti pericolosi in ingresso installazione già autorizzati come reagenti;

PRETRATTAMENTO SBR, adibito all'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decadenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico e alle operazioni di trattamento biologico (D8) di rifiuti non pericolosi in sezione di

pretrattamento SBR (reattore a ciclo discontinuo di riempimento, reazione nitro/denitro, sedimentazione e stasi; SCARICO in EQUALIZZATORE, adibito allo scarico delle acque reflue decendenti dalle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi mediante l'utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti pericolosi, dalle operazioni di trattamento biologico (D8) di rifiuti non pericolosi, dall'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decendenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico e allo scarico dei rifiuti non pericolosi da avviare direttamente alle appropriate operazioni di trattamento biologico (D8);

Tipologie di rifiuti da trattare:

- rifiuti non pericolosi di cui all'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 4**", da destinare alle operazioni di smaltimento diretto in loco mediante le operazioni di smaltimento D15;
- rifiuti non pericolosi di cui all'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 6**", decendenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue, da destinare alle operazioni di operazioni di recupero/ smaltimento indiretto presso impianti autorizzati terzi mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13;

Modalità di stoccaggio:

indicate nell'allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 7**"

Capacità massime produttive e di stoccaggio rifiuti:

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezione 4**", da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di smaltimento D15:

399 m³, corrispondenti indicativamente ad un peso di 467 Mg.

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezione 6**", decendenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue, da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13:

300 m³, in condizioni di normale funzionamento, ovvero, come da determinazioni della quarta ed ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 14/07/2023:

300 m³, di rifiuti pericolosi, qualora si generassero le condizioni anomale e non prevedibili in grado di modificare la classificazione del rifiuto da non pericoloso a pericoloso speculare.

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezioni 4 e 6**", decendenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue, da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13:

699 m³

Quantitativo massimo giornaliero di trattamento per le tipologie di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezione 4**",avviate alle operazioni di trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo, mediante le operazioni di smaltimento D9, utilizzate in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato "**B – Sezione 5**", e di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi direttamente in linea acque dell'impianto di depurazione, mediante le operazioni di smaltimento D8:

350 Mg/d su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 87500 Mg/anno su 250 d lavorativi/anno: (*l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi è riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), dell'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006*).

Capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi giornalieri di trattamento di rifiuti non pericolosi:

350 Mg/d su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 87500 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 250 d lavorativi/anno.

Capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, intesa in termine di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio:

699 m³

Gestione rifiuti pericolosi

Categorie di stoccaggio e/o trattamento:

Stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;

Trattamento (R6) di rifiuti pericolosi in ingresso installazione.

Fasi di lavorazione unitarie:

SCARICO AUTOCISTERNE e GRIGLIATURA INIZIALE, adibita allo scarico dei rifiuti pericolosi da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti;
MESSA in RISERVA, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali in PRFV ubicati in bacini di contenimento e in zona di stoccaggio di rifiuti liquidi in colli ubicata in bacino di contenimento, da avviare alle successive fasi appropriate di trattamento di rifiuti pericolosi (R6);
TRATTAMENTO CHIMICO FISICO, adibito alle fasi appropriate di trattamento di rifiuti pericolosi (R6) come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002 e come reagente in sostituzione delle materie prime nella fase di lavorazione unitaria TRATTAMENTO FISICO CHIMICO a BATCH della linea di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi.

Modalità di stoccaggio:

indicate nell'allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 7**"

Capacità massime produttive e di stoccaggio rifiuti:

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi riportati in allegato "**B – sezione 5**", da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13:

76 m³, corrispondenti indicativamente ad un peso di 97.8 Mg (*l'attività di stoccaggio è riconducibile ad attività IPPC codice 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006*).

Quantitativo massimo annuale di rifiuti pericolosi riportati in allegato "**B – sezione 5**", da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13:

2500 Mg/anno, corrispondenti indicativamente ad un volume di 1923.08 m³/anno.

Quantitativo massimo giornaliero di trattamento di rifiuti pericolosi riportati in allegato "**B – sezione 5**", avviati alle operazioni di trattamento come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002 e come reagente in sostituzione delle materie prime nella fase di lavorazione unitaria TRATTAMENTO FISICO CHIMICO a BATCH della linea di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di recupero R6:

10 Mg/d su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a 2500 Mg/anno su 250 d lavorativi/anno: (*l'attività di trattamento di rifiuti pericolosi sarà riconducibile all'attività IPPC codice 5.1, lettera g), dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006*).

Capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.1, lettera g), di trattamento di rifiuti pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi annui:

2500 Mg/anno su 250 d lavorativi/anno presunti.

Capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio:

76 m³ di rifiuti pericolosi, corrispondenti indicativamente ad un peso di 97.8 Mg.

ATTESO che le emissioni idriche generate dall'impianto di depurazione, a seguito degli interventi di rifunionalizzazione dell'assetto impiantistico proposti dall'azienda, saranno contraddistinte dalle operazioni unitarie indicate nell'allegato "**B – Sezione 1**" nonché dalle caratteristiche delle acque reflue rilasciate attraverso il punto di emissione sotto indicato:

Punto	di	emissione	idrica
-------	----	-----------	--------

(*soggetto ad autorizzazione allo scarico ex artt. 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06*)

S1 scarico acque reflue industriali generate:

dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla zona industriale di Pozzilli, compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazione IPPC

dalle acque di prima pioggia della rete fognaria consortile del C.S.I. di Isernia – Venafro, separate dalle ulteriori acque di seconda pioggia in scolmatore, preventivamente accumulate nella vasca di prima pioggia / acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di POZZILLI (sistema di collettamento fognario di tipo unitario) e MONTAQUILA (sistema di collettamento fognario di tipo unitario);

dalle acque reflue di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento;

dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento;

dalle acque reflue decadenti dalle operazioni di rigenerazione degli acidi o delle basi (R6) dei rifiuti pericolosi e di trattamento biologico (D8) e trattamento chimico fisico (D9) dei rifiuti non pericolosi;

dalle acque reflue decadenti dalle nuove operazioni di utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti;

dalle acque reflue decadenti dalle nuove operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non pericolosi e dall'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decadenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico

nella nuova sezione di pretrattamento SBR.

Corpo ricettore: Torrente "Ravicone", affluente del torrente "Rava";

Limiti di emissione: vedi tabella contenuta nella Relazione Istruttoria ARPA Molise;

Sistema di monitoraggio in continuo: campionatore automatico refrigerato per il monitoraggio dei parametri pH, azoto ammoniacale, azoto nitrico, COD e cloro libero attivo;

Posizionamento del punto di prelievo fiscale PP1: come da documentazione presentata dall'azienda, in atti;

ATTESO che le emissioni in atmosfera generate dall'impianto di depurazione, a seguito degli interventi di rifunionalizzazione dell'assetto impiantistico proposti dall'azienda, saranno ricondotte alle seguenti categorie nonché ai punti di emissione sotto richiamati:

- captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti, delle operazioni di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali, delle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali e delle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo;
- emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque e dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione (A.E. idraulici pari a 32400 ab e A.E. BOD₅ pari a 27648 ab), dalle operazioni dirette di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi (R6) come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002;
- stoccaggio delle materie prime;
- impianti di emergenza;
- emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive (manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di materiali/rifiuti polverulenti, ecc...).

Punti di emissioni in atmosfera (soggetti ad autorizzazione ex art. 269, del decreto legislativo n. 152/06)

Emissioni convogliate

E1 captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti, dalle operazioni di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali, dalle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali e dalle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo;
captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive derivanti dall'esercizio/gestione di numero 2 nuovi serbatoi in PRVF di capacità 50 m³/cadauno e capacità istantanea di stoccaggio complessiva di 100 m³

Emissioni diffuse

Linea Acque

LA emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione (A.E. idraulici pari a 32400 ab e A.E. BOD₅ pari a 27648 ab), dalle operazioni dirette di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi (R6) come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002

Linea Fanghi

LF emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione (A.E. idraulici pari a 32400 ab e A.E. BOD₅ pari a 27648 ab)

ATTESO che, l'iter istruttorio si è svolto nel rispetto delle procedure indicate nell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06 e, in particolare:

- con nota in data 9/01/2020 protocollo n. 3699, il Servizio regionale competente ha provveduto a riavviare la procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione esistente di depurazione delle acque reflue e trattamento rifiuti a servizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Isernia – Venafro, attualmente gestita dalla società HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.;
- con nota in data 20/05/2020 protocollo n. 6645, ARPA Molise, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 29-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06, ha espresso esito positivo sulla verifica amministrativa della documentazione presentata dalla predetta società;
- con nota in data 25/05/2020 protocollo n. 81495, in atti, la Regione Molise ha inviato, alle amministrazioni interessate, la comunicazione di riavvio del procedimento per il rilascio del provvedimento di riesame di che trattasi;
- in data 26/05/2020 si è provveduto a pubblicare, sulla sezione dedicata del sito web della Regione Molise, l'avviso per il pubblico, così come previsto dell'art. 29-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- con nota in data 23/06/2020 protocollo n. 101225, in atti, si è provveduto ad indire e convocare, per il giorno 9 luglio 2020, la prima seduta della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-ter della L. n. 241/90;

- con nota avente protocollo n. 117153 del 22/07/2020, in atti, si è provveduto a trasmettere alle autorità competenti il verbale della conferenza di servizi di che trattasi nonché a richiedere integrazioni documentali alla ditta proponente;
- con nota in data 19/10/2020, acquisita in pari data al protocollo n. 159744, la società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." ha richiesto la proroga per la trasmissione della documentazione integrativa su richiamata;
- con note in data 19/11/2020 e in data 01/12/2020, acquisite rispettivamente al protocollo dell'Ente ai nn. 179491 del 20/11/2020 e 186181 del 2/12/2020, la società anzidetta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- con nota avente protocollo n. 29822 del 18/02/2021, questo Servizio regionale ha chiesto ad ARPA Molise il parere in merito alla sostanzialità o meno delle proposte pervenute dalla ditta proponente;
- con nota avente protocollo n. 3147 del 22/02/2021, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 31691, ARPA Molise ha fatto presente che le modifiche proposte sono da considerarsi come modifica sostanziale, da autorizzarsi in ambito riesame;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 36056 del 01/03/2021, la predetta Agenzia ha fatto presente che le modifiche proposte dalla citata azienda devono essere sottoposte a valutazione preventiva nell'ambito della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- con nota avente protocollo n. 39115 del 4/03/2021, questo Servizio regionale ha chiesto alla ditta proponente di avviare le procedure di valutazione evidenziate da ARPA Molise e ha sospeso il procedimento di riesame fino al completamento di detta procedura;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 48565 del 19/03/2021, la società proponente ha avanzato istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- con nota avente protocollo n. 124554 del 28/07/2021, in atti, questo Servizio regionale ha autorizzato la ditta proponente a richiedere autonomamente, al di fuori del procedimento di riesame, i nulla-osta e i permessi urbanistici necessari ai fini della costruzione di parte delle opere edilizie previste in progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 8164 del 22/12/2021, questo Servizio regionale ha escluso le modifiche proposte dall'azienda dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- con nota in data 12/09/2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 153328, la società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.", ha comunicato di aver acquisito dal Comune di Pozzilli (IS) il Permesso di Costruire n. 5 del 17/05/2022, e, quindi, di aver avviato i lavori di costruzione di parte delle opere edilizie previste;
- con nota in data 15/09/2022, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 155416, la predetta società ha trasmesso a questo Servizio regionale la documentazione del progetto definitivo delle opere edilizie, al fine di poterla ricomprendere nel procedimento di riesame in corso e, in particolare, nell'autorizzazione ex art. 208, del decreto legislativo n. 152/06, sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale;
- con nota in data 20/12/2022, protocollo n. 209180, in atti, si è provveduto ad indire e convocare, per il giorno 31 gennaio 2023, la seconda seduta della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-ter della L. n. 241/90;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 18977 del 30/01/2023, ARPA Molise ha inviato agli Enti e strutture interessate la Relazione Istruttoria preliminare;
- nella seduta svoltasi in data 31 gennaio 2023 si è provveduto a richiedere ulteriore documentazione integrativa;
- con nota in data 8/05/2023, avente protocollo n. 76271, si è provveduto a convocare, per il giorno 24 maggio 2023, la terza seduta della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-ter della L. n. 241/90;
- nella seduta svoltasi in tale data sono state affrontate gran parte delle tematiche riguardanti gli aspetti autorizzativi ambientali nonché si è provveduto ad approvare la Relazione Istruttoria preliminare Rev. 1.1 – maggio 2023, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI);
- con nota in data 23/06/2023, avente protocollo n. 103500, si è provveduto a convocare, per il giorno 14 luglio 2023, la quarta seduta della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea, ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-ter della L. n. 241/90;
- in detta riunione si è provveduto ad acquisire la seguente ulteriore documentazione:
 - nota avente protocollo n. 97097 del 13/06/2023, in atti, con la quale il Direttore del Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnica delle costruzioni ha espresso atto di assenso in merito agli interventi edilizi previsti in progetto;
 - nota in data 20/06/2023, avente protocollo n. 14323, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 103279 del 23/06/2023, in atti, con la quale il rappresentante della società proponente ha trasmesso le osservazioni al precedente verbale della conferenza di servizi del giorno 24 maggio 2023, con richiesta di revisione della tabella dei limiti di emissione da adottare per lo scarico delle acque reflue nel torrente "Ravicone";
 - nota in data 21/06/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 104309 del 26/06/2023, in atti, con la quale il Consorzio di Sviluppo Industriale "Isernia – Venafro" ha richiesto ad R.F.I., ad ANAS, alla Provincia di Isernia, al Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro e al Comune di Pozzilli, informazioni circa le portate massime idrauliche di acque meteoriche, attualmente recapitate nel Torrente "Ravicone";
 - nota in data 21/06/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 104390 del 26/06/2023, in atti, con la quale il Consorzio di Sviluppo Industriale "Isernia – Venafro" ha inviato aggiornamenti circa l'iter di adeguamento dell'attuale condotta di scarico recapitante nel torrente "Ravicone";
 - nota in data 29/06/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 110341 del 5/07/2023, in atti, con la quale il Consorzio di Sviluppo Industriale "Isernia – Venafro" ha trasmesso gli elaborati progettuali riguardanti il completamento della nuova condotta di scarico, finalizzata al collettamento delle acque reflue industriali verso il fiume Volturno;
 - nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 115689 del 12/07/2023, in atti, con la quale ARPA Molise ha trasmesso la Relazione Istruttoria finale – Rev. 1.2 – luglio 2023;

- nota avente protocollo n. 9961 del 13/07/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 117600 del 14/07/2023, in atti, con la quale il Comune di Pozzilli ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle opere edilizie da realizzare;

RILEVATO che, nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria, sono stati valutati gli impatti delle sostanze complessivamente emesse in atmosfera dal processo depurativo sulla zona di superamento della qualità dell'aria coincidente con il territorio del Comune di Venafro;

DATO ATTO che, in occasione dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14 luglio 2023 si è stabilito, tra l'altro:

- di concludere la Conferenza di Servizi con esito positivo;
- di provvedere al rilascio del provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di che trattasi, dopo l'acquisizione formale del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica – Belle Arti e Paesaggio del Molise, del parere favorevole della Provincia di Isernia (*in merito alla rivalutazione dei valori limiti di emissione delle acque reflue industriali*) nonché della Relazione Istruttoria finale di ARPA Molise, rielaborata con le modifiche approvate nella riunione stessa;

VISTE, a tal proposito:

- la nota avente protocollo n. 8253-P del 14/07/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 117227 del 14/07/2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise ha espresso parere favorevole, con condizioni, in merito alla realizzazione degli interventi di modifica strutturale dell'impianto proposti dall'azienda;
- la nota avente protocollo n. 8396 del 29/08/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 136777, in atti, con la quale la Provincia di Isernia ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla rivalutazione dei limiti di emissione delle acque reflue industriali espletata nell'ultima seduta della Conferenza di Servizi;

RILEVATO che, nel periodo di evidenza pubblica, decorso dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, dell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06, non sono pervenute, da parte del pubblico, osservazioni in merito al procedimento autorizzativo di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ad ogni effetto, le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco di cui all'Allegato IX, alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, tra cui l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 e l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali ex artt. 124 e 125 della predetta normativa;
- ai sensi dell'art. 6, comma 14, della citata disposizione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per le attività di smaltimento o recupero di rifiuti, svolte nelle installazioni di cui all'art. 6, comma 13, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'art. 208, della stessa normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017;

DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 3, del D.M. n. 58/2017, sino all'emanazione dei provvedimenti con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento al decreto stesso, continuano ad applicarsi le tariffe vigenti stabilite dalle regioni o dalle province autonome;

ATTESO che, a tutt'oggi, la Regione Molise non ha provveduto ad emanare specifici provvedimenti in merito;

RICHIAMATE, pertanto:

- la delibera n. 580 del 30 maggio 2007, con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a determinare le tariffe da applicare per l'espletamento delle istruttorie relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi dell'ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 59/05, da versare in favore della Regione Molise a titolo di acconto;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico e con il Ministero della Salute, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal previgente decreto legislativo n. 59/2005;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141 recante i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle

acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

PRESO ATTO degli esiti della verifica eseguita dal Gestore dell'installazione, dalla quale si evince che non sussiste l'obbligo di presentazione della "Relazione di Riferimento" sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

CONSIDERATO che, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione di detta "Relazione di Riferimento" non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, della stessa normativa;

ATTESO che, per l'esercizio delle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, in ogni caso, le garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett.ra g), del decreto legislativo n. 152/2006;

RICHIAMATA, pertanto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000, recante le disposizioni in materia di garanzia finanziaria da porre a carico dei soggetti privati autorizzati all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 22/97;

DATO ATTO che, l'importo della garanzia finanziaria da prestare in favore della Regione Molise, in esito alle attività di gestione e trattamento dei rifiuti liquidi in ingresso all'installazione, ammonta complessivamente ad € **138.966,46**, così calcolato:

A - Trattamento chimico – fisico rifiuti liquidi non pericolosi (operazione D8/D9)

(punto 2.3.2.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

(350 Mg/g x 250 g/anno) = 87.500 Mg

Quota fissa: € 82.633,10

Riduzione al 25% prevista dal punto 2.3.2.3*: € 20.658,28

Totale: € **20.658,28**

**applicazione riduzione per impianti che svolgono attività complementare di smaltimento e trattamento rifiuti*

B - Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi non pericolosi, connessi al trattamento D8/D9

(punto 2.1.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 399 m³

fino a 10 m³: (€ 1.549,37) = € 1.549,37

oltre 10 m³: (399-10) x € 154,94 = € 60.271,66

Totale garanzia per il deposito preliminare = € 61.821,03

Riduzione al 25% prevista dal punto 2.1.5* = € 15.455,26

Totale: € **15.455,26**

**applicazione riduzione per deposito preliminare correlato ad impianti di trattamento rifiuti*

C - Deposito preliminare di rifiuti non pericolosi (fanghi) (operazione D15 – R13) decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue

(punto 2.1.1 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 300 m³

fino a 10 m³: (€ 1.549,37) = € 1.549,37

oltre 10 m³: (300-10) x € 154,94 = € 44.932,60

Totale: € **46.481,97**

D - Deposito preliminare di rifiuti pericolosi (fanghi) (operazione D15 – R13) decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue

(punto 2.1.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 300 m³

fino a 10 m³: (€ 2.582,28) = € 2.582,28

oltre 10 m³: (300-10) x € 258,23 = € 74.886,70

Totale: € **77.468,98**

E - Recupero rifiuti pericolosi (operazione R6)

(punto 2.3.2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Capacità: 2.500 Mg/anno

Quota fissa (fino a 10.000 Mg/anno): € 25.822,84

Aumento garanzia del 50% per rifiuti pericolosi: € 38.734,27

Riduzione al 25% prevista al punto 2.3.2.3*: € 9.683,57

Totale: € **9.683,57**

**applicazione riduzione per impianti che svolgono attività complementare di smaltimento e trattamento rifiuti*

F - Messa in riserva di rifiuti pericolosi (operazione R13) connessa al trattamento R6

(punto 2.1.4 dell'allegato A alla D.G.R. n. 74/2000)

Quantità massima istantanea: 76 m³

fino a 10 m³: (€ 2.582,28) = € 2.582,28

oltre 10 m³ : (76-10) x € 258,23 = € 17.043,18

Totale = € 19.625,46

Riduzione prevista dal punto 2.2* = € 19.625,46 x 0,80 = € 15.700,37

Totale: € **15.700,37**

**applicazione riduzione tariffe per messa in riserva*

TOTALE COMPLESSIVO GARANZIA FINANZIARIA
(importo calcolato prendendo in considerazione l'importo maggiore della garanzia riferita allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi – lett.ra D)

A - Trattamento chimico – fisico rifiuti liquidi non pericolosi (operazioni D8/D9)	€ 20.658,28
B - Deposito preliminare (D15) di rifiuti liquidi non pericolosi, connessi al trattamento D8/D9	€ 15.455,26
D - Deposito preliminare di rifiuti pericolosi (fanghi) (operazioni D15 – R13) decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue	€ 77.468,98
E - Recupero rifiuti pericolosi (operazione R6)	€ 9.683,57
F - Messa in riserva di rifiuti pericolosi (operazione R13) connessa al trattamento R6	€ 15.700,37
TOTALE COMPLESSIVO	€ 138.966,46

CONSIDERATO che la garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e/o regionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la Legge 1° dicembre 2018, n. 132 avente per oggetto "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che pone a carico del gestore la predisposizione di un piano di emergenza interna allo scopo di:

- controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante;

ATTESO che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11, e 208, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/06, per la costruzione delle opere oggetto di modifica sostanziale dell'impianto, come da documentazione, in atti, nonché per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, del predetto decreto legislativo n. 152/06;
- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, ai sensi degli artt. 124 e 125 del predetto decreto legislativo n. 152/06;

DATO ATTO che la ditta proponente ha prodotto la Relazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 447/95, in atti, debitamente e positivamente valutata da ARPA Molise;

VISTI gli esiti delle sedute della Conferenza di Servizi svoltesi in data 9 luglio 2020, 31 gennaio 2023, 24 maggio 2023 e, in particolare, le risultanze della quarta ed ultima seduta tenutasi in data 14 luglio 2023, in atti, al termine della quale si è stabilito quanto segue:

"Il Presidente della Conferenza di Servizi, prende atto delle risultanze della seduta e chiude la stessa con esito positivo. Dopo aver acquisito formalmente il parere della Soprintendenza Archeologica – Belle Arti e Paesaggio

del Molise, il parere della Provincia di Isernia in merito alla rivalutazione dei valori limiti di emissione delle acque reflue industriali nonché la Relazione Istruttoria finale di ARPA Molise, rivalutata con le modifiche approvate nella presente riunione, il proprio Servizio regionale rilascerà il provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.”

ATTESO che le decisioni assunte nelle predette sedute rappresentano anche determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi;

VISTI i pareri ed atti di assenso sotto richiamati, allegati complessivamente al presente dispositivo sotto la lettera “C”:

- nota avente protocollo n. 97097 del 13/06/2023, in atti, con la quale il Direttore del Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnica delle costruzioni ha espresso atto di assenso in merito agli interventi edilizi previsti in progetto;
- nota avente protocollo n. 9961 del 13/07/2023, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 117600 del 14/07/2023, con la quale il Comune di Pozzilli ha rilasciato il proprio parere favorevole, con prescrizioni, in merito alle opere edilizie da realizzare;
- nota avente protocollo n. 8253-P del 14/07/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 117227 del 14/07/2023, con la quale la Soprintendenza Archeologica – Belle Arti e Paesaggio del Molise ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni;
- nota avente protocollo n. 8396 del 29/08/2023, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente al n. 136777, con la quale la Provincia di Isernia ha espresso il parere in merito alla rivalutazione dei limiti di emissione delle acque reflue industriali in acque superficiali, così, effettuata in occasione della quarta ed ultima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14 luglio 2023;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non hanno partecipato alle riunioni della conferenza di servizi, ovvero, pur partecipandovi, non hanno espresso, ai sensi del comma 3, dello stesso articolo, la propria posizione;

VISTA, in particolare, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente protocollo n. 0001121 del 21/01/2019, recante le *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione di rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*, la quale fissa una serie di azioni gestionali atte a:

- ridurre le emissioni diffuse in atmosfera e, in particolar modo, gli odori sgradevoli che di solito si generano durante lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti nonché proteggere le acque superficiali, sotterranee e del suolo da eventuali sversamenti e/o perdite accidentali che si potrebbero verificare nel corso delle operazioni di scarico, pre-accettazione ed accettazione dei rifiuti e successiva immissione nei processi di trattamento;
- convogliare e trattare le emissioni diffuse odorose generate nel corso dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
- garantire la massima sicurezza e prevenzione dai rischi di incendio e/o esplosione;
- segregare e separare i rifiuti liquidi per categorie omogenee, anche al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti stessi e il controllo delle diverse tipologie depositate da parte degli organi preposti;

EVIDENZIATO che, relativamente alle emissioni odorigene, la società “HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.” dovrà, in ogni caso, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272-bis, del decreto legislativo n. 152/2006;

VISTA la nota in data 10/10/2023, prot. n. 13568, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 156952 dell'11/10/2023, in atti, con la quale ARPA Molise ha trasmesso la Relazione Istruttoria Finale rev. 1.3 – settembre 2023, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata al presente dispositivo sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la predetta Relazione Istruttoria tiene conto, tra l'altro:

- delle odierne disposizioni legislative regionali introdotte con il Piano di Tutela delle Acque della Regione Molise approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dal decreto legislativo n. 183/2017;
- della circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- delle odierne disposizioni legislative regionali di cui alla D.G. della Regione MOLISE n. 471 del 13/12/2022 *“Linee guida sulle modalità di controllo e campionamento delle acque sotterranee e del suolo da adottare presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – approvazione”*;
- delle odierne disposizioni legislative regionali di cui alla D.G. della Regione MOLISE n. 154 del 24/05/2022 *“Approvazione della disciplina per l'individuazione delle modalità di attuazione delle azioni previste dal P.R.I.A.Mo. (Piano regionale integrato per la qualità dell'aria in Molise)”*;
- del Reference Document (Ref) ROM *“JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water”*

from IED Installations” (2018);

- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) CWW “Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector” (2016), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 6.11;
- del Best available techniques Reference Document (B.Ref) WT “Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments” (2018), pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;
- delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016, pertinente per le attività IPPC codici 6.11;
- delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4;

TENUTO CONTO che:

- l'attività svolta dalla società “HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.” non è soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 105/2015;
- l'azienda non ha in atto procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V, della parte Quarta del decreto legislativo n. 152/06;

CONSIDERATO che, rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159/2011 (documentazione antimafia), il rilascio del presente provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non è subordinato all'acquisizione della comunicazione antimafia in quanto conseguente a provvedimenti già disposti precedentemente (*art. 89, comma 1, del decreto legislativo n. 159/2011*);

VISTA,

a tal riguardo, la dichiarazione sostitutiva prodotta dal Gestore dell'installazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in atti, con la quale lo stesso dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del predetto decreto legislativo n. 159/2011;

CONSIDERATO che la società “HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.” risulta in possesso di certificazione rilasciata dalla società “Bureau Veritas Italia S.p.A.” secondo la norma UNI EN ISO 14001, avente scadenza il 27/06/2024, in atti, per cui, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/06, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita in anni 12, termine massimo per il successivo riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione stessa;

VERIFICATO che il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, come risulta dalle copie dei bonifici acquisiti per le vie brevi e depositati agli atti, necessarie al rilascio del provvedimento autorizzativo di che trattasi, in conformità al D.M. 24 aprile 2008;

DATO ATTO che l'imposta di bollo, a cui è assoggettata il presente atto ai sensi del D.P.R. n. 642/72, è stata assolta tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo di € 16,00 avente i seguenti estremi identificativi, trattenuta in originale dal titolare dell'azienda a disposizione degli organi di controllo:

Identificativo:01220608826668

Data emissione:26/04/2023

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in coerenza con le decisioni assunte in sede di conferenza di servizi decisoria e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06, al rilascio, a seguito di riesame con modifica sostanziale e con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società “HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.”, con sede legale in Viale C. Berti Pichat 2/4 - BOLOGNA, nella persona del Sig. Roberto BOSCHI, nato a Cascina (PI) l'8/05/1970, per la gestione dell'impianto di depurazione a servizio del Consorzio Industriale “Isernia . Venafro”, destinato al trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito nella zona industriale del Comune di Pozzilli (IS);

VISTI:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.376 del 01/08/2014;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di*”

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, il quale prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il decreto legislativo n. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento;

- la delibera di Giunta Regionale n. 128 del 14 maggio 2021, avente ad oggetto *“Adempimenti in materia di privacy nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazione e integrazioni. Nomina dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)”*;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore Reggente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'iter procedimentale svolto dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali dell'Ente, finalizzato al rilascio, a seguito di riesame con modifica sostanziale e con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società “HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.”, con sede legale in Viale C. Berti Pichat, 2/4 - BOLOGNA, per la gestione dell'installazione a servizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale “Isernia - Venafro”, destinata al trattamento di acque reflue e rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sito in Viale delle Industrie- Zona industriale del Comune di Pozzilli (IS) nonché degli esiti della conferenza di servizi decisoria, i cui verbali sono depositati, in atti;
3. di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 8164 del 22/12/2021 con la quale la Regione Molise ha stabilito di non assoggettare, al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le modifiche strutturali ed impiantistiche proposte dal Gestore dell'installazione, nell'ambito del riesame della presente autorizzazione;
4. di prendere atto, altresì, della Relazione Istruttoria Finale rev. 1.3 – Settembre 2023, predisposta dallo Staff AIA ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata complessivamente al presente dispositivo sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, nonché di condividerla integralmente;
5. di rilasciare, pertanto, ai sensi dell'art. 29-quater, del decreto legislativo n. 152/06, a seguito di riesame con modifica sostanziale impiantistica e strutturale e con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in favore della società “HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.”, con sede legale in Viale C. Berti Pichat 2/4, BOLOGNA, nella persona del Sig. Roberto BOSCHI, nato a Cascina (PI) l'8/05/1970, per la gestione dell'installazione esistente di depurazione delle acque reflue e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi a servizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale “Isernia – Venafro, sita in Viale delle Industrie- Zona industriale del Comune di Pozzilli (IS), limitatamente all'assetto impiantistico riportato nella documentazione tecnica indicata in premessa e alle attività gestionali sotto individuate:

Attività gestionali

operazioni di ricezione/chiarificazione, prima dello scarico finale:

- delle acque reflue industriali provenienti dalla Z.I. di Pozzilli (IS)(*sistema di collettamento fognario di tipo separato*), compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate dall'installazione IPPC codice 5.2, lettera a), della ditta HERAMBIENTE S.p.A. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. 15/2015 e s.m.i.*) e dell'installazione IPPC codice 5.3, lettera b), punto 2), della ditta RECUPERO ETICO SOSTENIBILE S.r.l. (*in possesso di provvedimento A.I.A. n. 60/2021 e s.m.i.*);
- delle acque reflue domestiche/industriali provenienti dagli agglomerati urbani di Pozzilli (IS)(*sistema di collettamento fognario di tipo unitario*) e Montaquila (IS)(*sistema di collettamento fognario di tipo unitario*);
- delle acque reflue di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento;
- delle acque reflue derivanti dalle operazioni di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;

Codifica delle attività

- attività prevalente IPPC **codice 6.11** di cui all'Allegato VIII, alla Parte II, del decreto legislativo n. 152/2006 (*trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC*);
- attività integrata IPPC **codice 5.1, lettera g)**, di cui all'Allegato VIII, alla Parte II, del citato decreto legislativo (*trattamento di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di recupero R6*);
- attività IPPC **codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2)**, di cui all'Allegato VIII, alla Parte II, del predetto decreto legislativo (*trattamento di rifiuti non pericolosi*) e, contestualmente, alle attività connesse alle attività IPPC di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi e di trattamento di rifiuti pericolosi;
- attività integrata **IPPC codice 5.5**, di cui all'Allegato VIII, alla Parte II, del citato decreto legislativo (*stoccaggio di rifiuti non pericolosi mediante le operazioni di recupero R13*);
- attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di smaltimento D15 e/o di recupero R13;

Fasi lavorative unitarie

indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **“B – Sezione 1”**, nei limiti delle capacità di trattamento, di carichi idraulici in ingresso di progetto, di carichi inquinanti in ingresso di progetto e carichi inquinanti potenziali sul corpo recettore, riferiti all'attività prevalente IPPC codice 6.11, indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **“B – Sezione 2”**;

Materie prime/ausiliarie

indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **“B – Sezione 3”**;

Attività di gestione rifiuti

rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi indicati negli elenchi allegati al presente dispositivo sotto le lettere **“B – Sezione 4”** (*Tipologie di rifiuti non pericolosi da avviare allo stoccaggio di rifiuti, mediante le operazioni di smaltimento D15 e al trattamento, mediante le operazioni di smaltimento D8 e D9*), **“B – Sezione 5”** (*Tipologie di rifiuti pericolosi da avviare allo stoccaggio di rifiuti, mediante le operazioni di recupero R13 e al trattamento, mediante le operazioni R6*) e **“B – Sezione 6”** (*Tipologie di rifiuti liquidi decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue da avviare allo stoccaggio di rifiuti, mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13*);

6. di dare atto, altresì, che, il processo depurativo dell'installazione di che trattasi prevede, a carico delle matrici ambientali “aria” ed “acque”, il seguente assetto emissivo complessivo:

Emissioni in atmosfera

(rientranti nel regime autorizzativo di cui all'art. 269, del decreto legislativo n.152/06)

Punto di emissione in atmosfera convogliata:

E1 captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di scarico e movimentazione dei rifiuti da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti, dalle operazioni di stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali, dalle operazioni di stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali e dalle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo; captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive derivanti dall'esercizio/gestione di numero 2 nuovi serbatoi in PRVF di capacità 50 m³/cadauno e capacità istantanea di stoccaggio complessiva di 100 m³

Punti di emissione in atmosfera diffuse

Linea Acque

LA emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea acque dell'impianto di depurazione (A.E. idraulici pari a 32400 ab e A.E. BOD5 pari a27648 ab), dalle operazioni dirette di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi (D8) nella linea acque dell'impianto di depurazione e dalle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi (R6) come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002

Linea Fanghi

LF emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione (A.E. idraulici pari a 32400 ab e A.E. BOD5 pari a27648 ab)

Emissioni idriche

(rientranti nel regime autorizzativo di cui agli artt. 124 e 125, del decreto legislativo n. 152/06)

S1 scarico acque reflue industriali generate:

dalla ricezione/chiarificazione prima dello scarico finale delle acque reflue industriali provenienti dalla zona industriale di Pozzilli, compreso il trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazione IPPC

dalle acque di prima pioggia della rete fognaria consortile del C.S.I. di Isernia – Venafro, separate dalle ulteriori acque di seconda pioggia in scolmatore, preventivamente accumulate nella vasca di prima pioggia/acque reflue domestiche/industriali dagli agglomerati urbani di Pozzilli (IS)(*sistema di*

collettamento fognario di tipo unitario) e Montaquila (IS)(*sistema di collettamento fognario di tipo unitario*);

dalle acque reflue di dilavamento delle superfici scoperte di stabilimento;

dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici di stabilimento;

dalle acque reflue decadenti dalle operazioni di rigenerazione degli acidi o delle basi (R6) dei rifiuti pericolosi e di trattamento biologico (D8) e trattamento chimico fisico (D9) dei rifiuti non pericolosi;

dalle acque reflue decadenti dalle nuove operazioni di utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti;

dalle acque reflue decadenti dalle nuove operazioni di trattamento biologico (D8) dei rifiuti non pericolosi e dall'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decadenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico nella nuova sezione di pretrattamento SBR.

Corpo ricettore: Torrente "Ravicone", affluente del torrente "Rava";

Limiti di emissioni: riportati nella tabella contenuta nella Relazione Istruttoria finale ARPA Molise;

Sistema di monitoraggio in continuo: campionatore automatico refrigerato per il monitoraggio dei parametri pH, azoto ammoniacale, azoto nitrico, COD e cloro libero attivo;

Posizionamento del punto di prelievo fiscale PP1: come da documentazione presentata dall'azienda, in atti;

7. di stabilire che, a norma del combinato disposto di cui agli artt.li 29-quater, comma 11 e 208, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce:

- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, del decreto legislativo n. 152/06, per la costruzione delle opere oggetto di modifica sostanziale dell'impianto, come da documentazione, in atti, nonché per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi;

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, del predetto decreto legislativo n. 152/06, limitatamente all'assetto emissivo riportato al precedente punto 6);

- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, ai sensi degli artt. 124 e 125 del predetto decreto legislativo n. 152/06, limitatamente all'assetto emissivo riportato al precedente punto 6);

8. di prendere atto, altresì, dei pareri e atti di assenso acquisiti nel corso dell'iter procedimentale, allegati al presente dispositivo sotto la lett.ra "C", quale parte integrante e sostanziale;

9. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 29-quater, comma 11 e 208, comma 6 del decreto legislativo n. 152/06, il progetto complessivo degli interventi di modifica impiantistica e strutturale proposto dalla società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.", così sinteticamente sotto descritti e riportati negli elaborati tecnici indicati in premessa nonché depositati, unitamente alla documentazione prodotta ai fini della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), presso gli uffici dell'autorità competente, nel rispetto delle prescrizioni riportate nei pareri ed atti di assenso rilasciati dagli organi competenti in materia, in parte allegati al presente dispositivo sotto la lett.ra "C":

- chiarificazione delle acque di prima pioggia della rete fognaria consortile del C.S.I. di Isernia – Venafro;

- realizzazione di una nuova area di deposito rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi in colli;

- realizzazione di una nuova area di deposito rifiuti non pericolosi in serbatoi;

- implementazione della capacità di stoccaggio di rifiuti pericolosi e di rifiuti non pericolosi: la capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi sarà aumentata da 56 m³ a 76 m³ (+35.71%); la capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi sarà aumentata da 556 m³ a 699 m³ (+25.75%);

- implementazione di un impianto SBR: nuove operazioni di smaltimento D8 diverse da quelle già autorizzate per l'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2);

- implementazione degli areatori sommersi nell'equalizzazione;

- modifica dell'impianto di abbattimenti odori: sostituzione del sistema ad adsorbimento a secco su carboni attivi con un nuovo sistema ad umido con scrubber a soluzione ossidante (diverso principio di abbattimento);

- copertura della zona di deposito fanghi;

- utilizzo dei rifiuti quali reagenti: avvio in stabilimento di una nuova attività IPPC codice 5.1 di trattamento di rifiuti pericolosi in accordo alla BAT#22 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018;

- realizzazione di un nuovo sedimentatore secondario: la capacità di trattamento, i carichi idraulici in ingresso di progetto e i carichi inquinanti in ingresso di progetto dell'attività prevalente IPPC codice 6.11 resteranno invariati;

10. di prendere atto che, a norma dell'art. 208, comma 6, del decreto legislativo n. 152/06, l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, compreso il Permesso di Costruire delle opere e degli interventi previsti in progetto; tale approvazione costituisce, altresì, qualora necessario, variante allo strumento urbanistico e comporta la

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

11. di autorizzare, pertanto, in forza delle disposizioni su richiamate, la società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." a realizzare le opere e gli interventi riportati al precedente punto 10), nel rispetto della documentazione tecnica progettuale presentata, integrata e depositata presso l'autorità competente;

12. di autorizzare, altresì, la predetta società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." ad esercire, presso l'installazione di che trattasi, le attività sotto evidenziate, attraverso l'assetto impiantistico e strutturale riportato nella documentazione tecnica presentata, depositata presso l'autorità competente ed esaminata nel corso della conferenza di servizi decisoria, nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle condizioni ambientali riportate:

- nel provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 8164 del 22/12/2021 e all'allegata Relazione Istruttoria tecnica di VIA predisposta dall'ARPA Molise;
- nella Relazione Istruttoria Finale predisposta da ARPA Molise, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegata al presente dispositivo sotto la lett.ra "A";
- nei pareri ed atti di assenso rilasciati dagli organi competenti in materia nel corso della Conferenza di Servizi decisoria, in parte allegati al presente dispositivo sotto la lett.ra "C";

a. Attività prevalente di **"trattamento a gestione indipendente di acque reflue evacuate da installazioni IPPC"** di cui al codice **IPPC 6.11** dell'Allegato VIII, alla Parte II, del decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente alle fasi lavorative unitarie indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B – Sezione 1"**, alle capacità di trattamento, ai carichi idraulici in ingresso di progetto, ai carichi inquinanti in ingresso di progetto e ai carichi inquinanti potenziali sul corpo recettore, indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B – Sezione 2"** nonché all'utilizzo delle materie prime/ausiliarie indicate nel prospetto allegato al presente dispositivo sotto la lettera **"B – Sezione 3"**;

b. Attività di **"trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi"** di cui ai **codici IPPC 5.1, lettera g) / 5.3, lettera a), punti 1) e 2) / 5.5**, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del citato decreto legislativo, da svolgersi attraverso le operazioni di trattamento e smaltimento sotto evidenziate, limitatamente alle categorie di rifiuti e alle capacità massime sotto richiamate:

Operazioni di gestione rifiuti autorizzate

R6: rigenerazione degli acidi o delle basi;

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

D8: trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;

D9: trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc...);

D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Gestione rifiuti non pericolosi

Categorie di stoccaggio e/o trattamento autorizzate:

Stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;

Trattamento (D8 e D9) di rifiuti non pericolosi in ingresso installazione;

Stoccaggio (D15/R13) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue.

Fasi di lavorazione unitarie autorizzate:

SCARICO AUTOCISTERNE e GRIGLIATURA INIZIALE, adibita allo scarico dei rifiuti non pericolosi da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti;

DEPOSITO PRELIMINARE, adibita allo stoccaggio (D15) di rifiuti non pericolosi in serbatoi verticali in PRFV ubicati in bacini di contenimento e in zona di stoccaggio di rifiuti liquidi in colli (fusti da 200 l, IBC, ecc...) ubicata in bacino di contenimento, da avviare alle successive fasi appropriate di trattamento di rifiuti non pericolosi (D8 e D9);

TRATTAMENTO FISICO CHIMICO a BATCH adibito alle appropriate operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di

neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo, mediante l'utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti pericolosi in ingresso installazione già autorizzati come reagenti;

PRETRATTAMENTO SBR, adibito all'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decadenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico e alle operazioni di trattamento biologico (D8) di rifiuti non pericolosi in sezione di pretrattamento SBR (reattore a ciclo discontinuo di riempimento, reazione nitro/denitro, sedimentazione e stasi);

SCARICO in EQUALIZZATORE, adibito allo scarico delle acque reflue decadenti dalle operazioni di trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti non pericolosi mediante l'utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti pericolosi, dalle operazioni di trattamento biologico (D8) di rifiuti non pericolosi, dall'ottimizzazione del trattamento delle acque reflue decadenti dalla sezione di pretrattamento chimico-fisico e allo scarico dei rifiuti non pericolosi da avviare direttamente alle appropriate operazioni di trattamento biologico (D8);

Tipologie di rifiuti da trattare autorizzate:

rifiuti non pericolosi di cui all'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 4**", da destinare alle operazioni di smaltimento diretto in loco mediante le operazioni di smaltimento D15;

rifiuti non pericolosi di cui all'elenco allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 6**", decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue, da destinare alle operazioni di operazioni di recupero/smaltimento indiretto presso impianti autorizzati terzi mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13;

Modalità di stoccaggio autorizzate:

indicate nell'allegato al presente dispositivo sotto la lettera "**B – Sezione 7**"

Capacità massime produttive e di stoccaggio rifiuti autorizzate:

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezione 4**", da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di smaltimento D15:

399 m³, corrispondenti indicativamente ad un peso di 467 Mg.

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezione 6**", decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue, da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13:

300m³ in condizioni di normale funzionamento, ovvero, come da determinazioni della quarta ed ultima seduta della Conferenza di Servizi decisoria del 14/07/2023:

300 m³ di rifiuti pericolosi, qualora si generassero le condizioni anomale e non prevedibili in grado di modificare la classificazione del rifiuto da non pericoloso a pericoloso speculare.

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti non pericolosi riportati in allegato "**B – Sezioni 4 e 6**", decadenti dalle operazioni di trattamento delle acque reflue, da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di smaltimento D15 ovvero di recupero R13:

699 m³

Quantitativo massimo giornaliero di trattamento per le tipologie di rifiuti non pericolosi riportate in allegato "**B – Sezione 4**", avviate alle operazioni di trattamento chimico-fisico di rifiuti non pericolosi in reattori chimici di tipo batch, mediante le reazioni di neutralizzazione, coagulazione, flocculazione e, eventualmente, ossidoriduzione a freddo, mediante le operazioni di smaltimento D9, mediante l'utilizzo in sostituzione delle materie prime (R6) dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato "**B – Sezione 5**", e di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi direttamente in linea acque dell'impianto di depurazione, mediante le operazioni di smaltimento D8:

350 Mg/d su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 87500 Mg/anno su 250 d lavorativi/anno: (*l'attività di trattamento di rifiuti non pericolosi è riconducibile all'attività IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), dell'Allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006*).

Capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.3, lettera a), punti 1) e 2), di trattamento di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi giornalieri di trattamento di rifiuti non pericolosi:

350 Mg/d su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a circa 87500 Mg/anno di rifiuti non pericolosi su 250 d lavorativi/anno.

Capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, intesa in termine di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio:

699 m³

Gestione rifiuti pericolosi

Categorie di stoccaggio e/o trattamento autorizzate:

Stoccaggio (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso installazione;
Trattamento (R6) di rifiuti pericolosi in ingresso installazione.

Fasi di lavorazione unitarie autorizzate:

SCARICO AUTOCISTERNE e GRIGLIATURA INIZIALE, adibita allo scarico dei rifiuti pericolosi da avviare alle appropriate operazioni di stoccaggio e di trattamento di rifiuti;
MESSA in RISERVA, adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi in serbatoi verticali in PRFV ubicati in bacini di contenimento e in zona di stoccaggio di rifiuti liquidi in colli ubicata in bacino di contenimento, da avviare alle successive fasi appropriate di trattamento di rifiuti pericolosi (R6);
TRATTAMENTO CHIMICO FISICO, adibito alle fasi appropriate di trattamento di rifiuti pericolosi (R6) come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002 e come reagente in sostituzione delle materie prime nella fase di lavorazione unitaria TRATTAMENTO FISICO CHIMICO a BATCH della linea di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi.

Modalità di stoccaggio autorizzate:

indicate nell'allegato al presente dispositivo sotto la lettera "B – Sezione 7"

Capacità massime produttive e di stoccaggio rifiuti autorizzate:

Quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi riportati in allegato "B – sezione 5", da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13:

76 m³, corrispondenti indicativamente ad un peso di 97.8 Mg (*l'attività di stoccaggio è riconducibile ad attività IPPC codice 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006*).

Quantitativo massimo annuale di rifiuti pericolosi riportati in allegato "B – sezione 5", da avviare allo stoccaggio nelle aree di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13:

2500 Mg/anno, corrispondenti indicativamente ad un volume di 1923.08 m³/anno.

Quantitativo massimo giornaliero di trattamento di rifiuti pericolosi riportati in allegato "B – sezione 5", avviati alle operazioni di trattamento di rifiuti pericolosi come reagente per la depurazione delle acque reflue industriali in conformità al punto 5.2 dell'Allegato 1 al D.M. 12/06/2002 e come reagente in sostituzione delle materie prime nella fase di lavorazione unitaria TRATTAMENTO FISICO CHIMICO a BATCH della linea di stoccaggio e di trattamento di rifiuti non pericolosi, mediante le operazioni di recupero R6:

10 Mg/d su 250 d lavorativi/anno, indicativamente pari a **2500 Mg/anno** su 250 d lavorativi/anno: (*l'attività di trattamento di rifiuti pericolosi sarà riconducibile all'attività IPPC codice 5.1, lettera g), dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006*).

Capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.1, lettera g), di trattamento di rifiuti pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi annui:

2500 Mg/anno su 250 d lavorativi/anno presunti.

Capacità produttiva dell'impianto IPPC codice 5.5 di stoccaggio di rifiuti pericolosi, intesa in termini di quantitativi massimi istantanei di stoccaggio:

76 m³ di rifiuti pericolosi, corrispondenti indicativamente ad un peso di 97.8 Mg.

13. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 9, del decreto legislativo n. 152/06, il riesame della presente autorizzazione integrata ambientale verrà disposta dall'autorità competente:

- entro 4 (quattro) anni** dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- quando saranno trascorsi **12 (dodici) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29-octies, comma 4 del decreto legislativo 152/2006;

14. di stabilire, altresì, che, per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti da svolgersi nell'installazione IPPC in oggetto, il gestore dovrà presentare, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, la garanzia finanziaria per un importo di **€138.966,46** (*diconsi euro centotrentottomilanovecentosessantasei,46*), da prestare in favore della Regione Molise con le modalità

indicate nelle delibere di Giunta Regionale n. 74 del 24/01/2000 e n. 1675 del 10/11/2006, emessa da aziende di credito (banche) oppure da compagnie di assicurazioni autorizzate al rilascio di dette cauzioni; tale garanzia dovrà avere validità pari alla durata dell'autorizzazione integrata ambientale più due anni e, comunque, fino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Molise; essa dovrà essere eventualmente adeguata alla disciplina nazionale e, in ogni caso, al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195, del decreto legislativo n. 152/2006; fermo restando quanto sopra, la predetta garanzia potrà essere rilasciata anche mediante estensione e/o modifica della polizza fidejussoria esistente;

15. di demandare all'ARPA Molise, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, l'attività di vigilanza sul rispetto di quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nella Relazione Istruttoria finale A.I.A. e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI) allegati alla stessa, con oneri a carico del gestore e, in particolare:

- sul rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- sulla regolarità delle misure e il funzionamento dei dispositivi atti a prevenire l'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione;
- sulla verifica delle ottemperanze agli obblighi di comunicazione in caso di inconvenienti e/o incidenti che influiscono in modo significativo sull'ambiente;

16. di stabilire, inoltre, che:

- a. la presente autorizzazione subentra alle autorizzazioni ambientali rilasciate dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale n. 17 del 05/08/2015, così come modificata, integrata ed aggiornata dalla D.D. n. 3507 del 28/07/2016, n. 569 del 21/02/2017, n. 35 del 19/06/2019 e n. 3395 dell'11/07/2019 e, pertanto, le stesse cesseranno di validità all'atto della notifica del presente provvedimento;
- b. l'autorità competente può disporre, fermo restando le misure di controllo e vigilanza in capo all'ARPA Molise, ispezioni straordinarie sull'impianto, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4, del decreto legislativo n. 152/06;
- c. la Regione Molise, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno alla salute, né da comunicazione al Sindaco del Comune di Pozzilli (IS), ai fini dell'assunzione delle eventuali misure, ai sensi dell'art. 217, del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

17. di richiamare la società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. **dovranno essere rispettate ed osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni, i limiti di emissione e le modalità gestionali riportate nel presente atto autorizzativo e nella Relazione Istruttoria Finale predisposta dallo Staff AIA di ARPA Molise**, corredata dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI),allegata complessivamente al presente provvedimento sotto la lett.ra "A", quale parte integrante e sostanziale; in particolare, dovranno essere rispettate le modalità e le frequenza degli autocontrolli ivi riportate nonché l'obbligo di trasmissione degli stessi agli enti competenti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- b. dovranno essere rispettate ed osservate le indicazioni di sostenibilità ambientale/buone pratiche/ raccomandazioni nonché le condizioni ambientali riportate nel provvedimento di esclusione dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sulle modifiche strutturali ed impiantistiche proposte dalla società proponente "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.", disposto con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 8174 del 22/12/2021;
- c. le attività di stoccaggio e gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi dovranno, comunque, essere condotte tenendo conto delle indicazioni riportate nelle linee guida per la "*Gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*" emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, giusta circolare avente prot. n. 1121 del 21/01/2019;
- d. qualora non presente, dovrà essere realizzata intorno all'installazione, una barriera arborea con specie vegetali autoctone: tale barriera dovrà essere oggetto di periodica e continua manutenzione;
- e. dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nei pareri rilasciati dalle autorità competenti in materia nel corso del procedimento autorizzativo, in parte allegati complessivamente al presente dispositivo sotto la **lett.ra "C"**;
- f. dovranno essere rispettate tutte le disposizioni contenute nell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/06;
- g. dovranno essere adottate tutte le misure atte a ridurre le emissioni odorigene nell'ambiente circostante;
- h. prima di dare attuazione a quanto previsto nella presente autorizzazione integrata ambientale, dovrà essere inviata alla Regione Molise - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ARPA Molise – Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Campobasso e alla Provincia di Isernia, la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152/06;

- i. dovrà essere fornita, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152/06, l'assistenza tecnica necessaria per lo svolgimento di qualsivoglia verifica tecnica da parte degli organi di controllo, sia per il prelievo dei campioni che per la raccolta di qualsivoglia informazione necessaria ai fini della protezione ambientale;
- j. dovranno essere informati tempestivamente la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, l'ARPA Molise, il Comune di Pozzilli (IS) e la Provincia di Isernia, in caso di inconvenienti o eventi imprevisti che possono incidere in maniera significativa sull'ambiente; in ogni caso, il Gestore dell'installazione dovrà adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti;
- k. dovrà essere redatto, a cura dell'azienda, il Piano di Emergenza Interna con le modalità stabilite dall'art. 26-bis, della Legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- l. dovranno essere adottate tutte le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio di incendi e/o esplosione nonché a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- m. dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (dichiarazione PRTR), secondo le modalità e i tempi stabiliti dal D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157;
- n. dovrà essere predisposto ed inviato alla Regione Molise e all'ARPA Molise, **entro il 30 aprile di ogni anno**, il report relativo all'anno precedente in cui devono essere descritte le attività di monitoraggio effettuate e i relativi risultati, il tutto corredato dalla verifica di conformità rispetto alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nella Relazione Istruttoria di ARPA Molise;
- o. ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente le capacità produttive e/o che introduca nuove tipologie di rifiuti, ovvero, ogni variazione dei materiali generati dalla produzione, derivante dalle diverse caratteristiche dei rifiuti in ingresso, dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies, del decreto legislativo n. 152/2006;
- p. l'azienda dovrà, eventualmente, uniformarsi ai valori limite che verranno fissati dall'autorità competente in materia di emissioni odorogene, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 272 bis, del decreto legislativo n. 152/2006;
- q. il presente provvedimento dovrà essere custodito presso l'installazione, a disposizione delle autorità competenti per il controllo;
18. di dare atto che rimane salva la possibilità, per l'amministrazione regionale, di riesaminare e/o aggiornare il presente atto autorizzativo, sulla base di successive prescrizioni tecniche da parte dell'ARPA Molise e/o a seguito dell'emanazione di norme nazionali e comunitarie di settore;
19. di stabilire, infine, che:
- a. il mancato rispetto delle prescrizioni, dei limiti di emissione e delle modalità gestionali riportate nel presente atto, ovvero, nella Relazione Istruttoria Finale predisposta da ARPA Molise e nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMI), allegati complessivamente al presente dispositivo quale parte integrante e sostanziale, comporterà, a carico della società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.", l'avvio delle procedure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/06;
- b. la predetta azienda è tenuta a corrispondere a proprio carico, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/06e secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2017 n. 58, il pagamento delle tariffe per i costi che saranno sostenuti per le istanze di modifica o riesame nonché per i successivi controlli, così come richiamati dall'art. 29-decies, comma 3, del predetto decreto legislativo;
- c. il presente atto non esonera la società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." dall'acquisizione di ulteriori eventuali pareri, assensi, nulla osta ed autorizzazioni non ricomprese nello stesso e funzionali e/o necessari per la realizzazione di eventuali ulteriori interventi e per lo svolgimento delle attività autorizzate, comprese quelle necessarie ai fini urbanistici, ambientali, della prevenzione incendi e dei rischi sismici;
- d. dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale;
- e. il proponente, nonché Gestore dell'installazione di che trattasi, resta l'unico responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza rispetto allo stato dei luoghi e alla configurazione dell'impianto nonché degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'installazione;
20. di precisare che il presente atto viene rilasciato in attuazione delle disposizioni contenute nella parte III-bis, del decreto legislativo n. 152/06; vanno fatti salvi tutti gli altri obblighi ed oneri previsti dalle vigenti normative, ivi comprese quelli in materia ambientale, edilizia, urbanistica, di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro;
21. di dare mandato al Comune di Pozzilli (IS) di espletare le funzioni di sorveglianza e controllo nel corso

dell'esecuzione degli interventi di modifica impiantistica approvati con il presente dispositivo, anche al fine di verificare l'ottemperanza alle normative edilizio – urbanistico comunali, regionali e nazionali vigenti.

22. di assumere tutte le iniziative necessarie affinché il Consorzio per lo Sviluppo Industriale "Isernia – Venafro", in quanto Ente proprietario dell'installazione, provveda a realizzare, nel più breve tempo possibile, gli interventi concordati nell'ambito del procedimento autorizzativo finalizzati:

- all'adeguamento dell'attuale condotta fognante recapitante nel torrente "Ravicone", al fine di assicurare il collettamento e il rilascio delle acque reflue generate dall'impianto di depurazione senza soluzione di continuità;
- all'adeguamento dell'esistente condotta di scarico recapitante nel Fiume "Volturno", al fine di garantire il rilascio delle acque di scarico in corso d'acqua avente maggiore portata idraulica;

23. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

24. di sottoporre il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa, ai sensi del documento provvisorio "Sistema dei controlli interni della Regione Molise", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 31 maggio 2023 e s.m.i.;

25. di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili;

26. di trasmettere la presente Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla società "HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L." nonché alla Provincia di Isernia, al Comune di Pozzilli (IS), al Consorzio Industriale di Isernia – Venafro, all'ARPA Molise, Direzione Generale e Dipartimento Provinciale di Isernia, alla AsReM competente per territorio, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Servizio regionale Pianificazione e Gestione Territoriale – Tecnico delle Costruzioni – Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche e alla Soprintendenza Archeologica – Belle Arti e Paesaggio del Molise;

27. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13, del decreto legislativo n.152/2006, copia della presente autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sarà resa disponibile per la pubblica consultazione presso l'Ufficio "Autorizzazione Integrata Ambientale" del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise nonché nell'area tematica "Ambiente" - Sezione "Valutazioni Ambientali" – Sotto sezione "Autorizzazione Integrata Ambientale" – "Procedimenti Conclusi" del sito web della regione stessa;

28. di pubblicare il presente provvedimento su "Albo Pretorio on line" della Regione Molise e sul BURM come oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Molise nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
IL DIRETTORE
ANTONELLA LAVALLE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82